

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-317 del 20/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Ozzano dell'Emilia richiesta dall'impresa MOLLIFICIO GUIDI SRL per l'attività di produzione e vendita di molle per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-343 del 20/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno venti GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Ozzano dell'Emilia richiesta dall'impresa MOLLIFICIO GUIDI SRL per l'attività di produzione e vendita di molle per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2023-1449 del 22/03/2023 adottata da Arpae e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 5952/2023 del 27/04/2023 con scadenza di validità in data 26/04/2038

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 10/06/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/156237 del 29/08/2024 – **pratica Sinadoc 30638** dal procuratore dell'impresa MOLLIFICIO GUIDI SRL (C.F.00284970373 e P.IVA 00497561209), con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) Via Ca' Bianca n. 131/1, per Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione e vendita di molle svolta presso lo stabilimento MOLLIFICIO GUIDI SRL ubicato in Via Europa n.10-16 in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}. **MODIFICA SOSTANZIALE.**
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. D.Dgs. 269/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}. **MODIFICA SOSTANZIALE.**
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}. **PROSECUZIONE SENZA VARIAZIONI.**

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

EMISSIONI in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- “DECRETO ODORI”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

SCARICHI di Acque reflue:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impatto ACUSTICO:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

- *ARPAE con nota PG/2024/173297 del 26/09/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- *il SUAP con nota PG. 2024/13169 del 06/09/2024 acquisiva integrazioni volontarie in materia di impatto acustico inviate dall'impresa istante, poi trasmesse ad ARPAE SAC con nota PG. 2024/13743 del 18/09/2024 acquisita con PG/2024/167826 del 18/09/2024*

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Distretto Urbano per la matrice Emissioni in atmosfera (PG/2024/171602 del 24/09/2024);
- Parere per la matrice scarichi del Comune di Ozzano dell'Emilia (PG/ 2024/19286 del 02/10/2024);
- Parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 90374/24 del 21/10/2024, (agli atti di Arpae al PG/2024/191381 del 23/10/2024);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che:

- questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori richiesti in acconto secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, ed è stata emessa la richiesta di pagamento del saldo residuo finale calcolato alla conclusione positiva dell'istruttoria;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa MOLLIFICIO GUIDI SRL, per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di molle da realizzare in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Europa n.10-16, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa MOLLIFICIO GUIDI SRL Codice Fiscale 00284970373 P.IVA 00497561209 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Ozzano dell'Emilia in Via Europa n.10-16, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con DET AMB n. 2023-1449 del 22/03/2023 che deve intendersi revocata. *Per la gestione dell'attività nel periodo transitorio ed in particolare delle Emissioni in Atmosfera, qualora necessario per l'attivazione a regime delle modifiche sostanziali apportate, rimangono valide e provvisoriamente esigibili le prescrizioni gestionali a suo tempo disposte con il precedente e sopra richiamato provvedimento AUA oggetto della Modifica sostanziale, fino alla obbligatoria comunicazione di messa a regime delle modifiche autorizzate;*

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A Scarichi"
- "Allegato B Emissioni"
- "Allegato C Impatto Acustico"

3. DI REVOCARE la precedente AUA adottata da ARPAE-AACM con Det-Amb-2023-1449 del 22/03/2023, con scadenza di validità in data 26/04/2038, e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ozzano dell'Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

10. DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MOLLIFICIO GUIDI SRL
Attività di produzione e vendita di molle
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Europa n.10-16

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico identificato **S1** in planimetria nella pubblica fognatura nera (afferente al depuratore comunale di Ozzano dell'Emilia-Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali derivanti dal trattamento del sistema di demineralizzazione e le condense derivanti dal compressore e di acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dei bagni e servizi igienici presenti nell'attività di produzione e vendita di molle.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico nella pubblica fognatura bianca, identificato **S2** in planimetria, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e superfici non contaminate delle aree di sosta e transito, provenienti dalla medesima attività, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore della pubblica fognatura (corpo idrico recettore della immissione di acque meteoriche).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 90374/24 del 21/10/2024, con parere

favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 19286 del 02/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/10/2024 al PG/2024/180116). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 39206/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/08/2024 al PG/2024/156237), con particolare riguardo a:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato 15/05/2024
 - Elaborato "Planimetria scarichi" sottoscritto in data 23/05/2024

Pratica Sinadoc 30638/2024

Documento redatto in data 20/01/2025



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 17056/2024
Fascicolo 2024/06.09.01/33

AUA N. 127
MOLLIFICIO GUIDI Srl
Via Europa n. 16
Ozzano dell'Emilia
PRATICA SUAP 437/2024

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dirgen@cert.arpa.emr.it;

Spett.le
Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA spa)
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di modifica sostanziale AUA per matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici industriali in pubblica fognatura e comunicazione impatto acustico per l'immobile della Ditta "MOLLIFICIO GUIDI s.r.l.", sito in Via Europa n. 10-16 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 437/2024 – Registro n.ro 127.

Vista l'istanza per modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – *per matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici industriali in pubblica fognatura e comunicazione impatto acustico* – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 29/08/2024 con prot. 12765 , da parte del Sig. Colonnese Mario, in qualità di consulente incaricato della Ditta "MOLLIFICIO GUIDI Srl" avente sede legale a Castel San Pietro Terme (BO) Via Cà Bianca n° 131/1 P.I. 00497561209, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Europa n. 10-16 con attività di produzione di molle in acciaio e articoli affini;

Vista la nota prot. n. 17056 del 30/08/2024, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto la richiesta di pareri richiesti da ARPAE – Area Autorizzazioni e concessioni metropolitana – in data 26/09/2024 prot. 173297/2024 SINADOC 30638/2024, pervenuto in data 27/09/2024 prot. 18870;

Vista la Relazione Tecnica di Impatto Acustico prodotta dal Dott. Ing. Marila Balboni il cui Studio ha sede in Via Saffi 13/5, 40131 Bologna, acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 17056 del 30/08/2024;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di Impatto Acustico prodotta dallo Studio SICER con sede in Via Amendola 56/D, 40026 Imola (BO), acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 18175 del 18/09/2024;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Europa n. 16 e risulta identificato catastalmente al F. 17 Map. 991;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato *“ASP5 - Ambiti specializzati frutto di piani attuativi recenti o in corso di completamento sulla base di PUA approvato”*, in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- *l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*
- *il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);*

ATTESTA

che a seguito di verifiche effettuate, che lo stabilimento della ditta “ MOLLIFICIO GUIDI Srl ” si trova nel territorio di Ozzano dell'Emilia (BO) ubicato in Via Europa ai civici 10-16;

RICHIEDE

- il supporto ad ARPAE per l'emissione di parere per la matrice acustica;
- il supporto ad HERA spa per l'emissione di parere per la matrice scarichi in quanto gestore del servizio idrico integrato;

tutto ciò premesso:

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Europa n° 10-16 nel quale ha sede la Ditta “ MOLLIFICIO GUIDI Srl ” esercente attività di produzione di molle e articoli affini, per quanto attiene il Nulla Osta di conformità urbanistico/edilizio dato che lo stabilimento in oggetto ricade in area definita dagli strumenti urbanistici esistenti: *“ASP5 - Ambiti specializzati frutto di piani attuativi recenti o in corso di completamento sulla base di PUA approvato”* in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- siano fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di Arpae in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP per quanto attiene alla matrice acustica;

- siano fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di HERA spa , gestore del Servizio Idrico Integrato in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP per quanto attiene alla matrice scarichi;
- gli scarichi in Pubblica Fognatura dovranno avvenire nel rispetto Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**
Ing. Chiara De Plato
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Relazione Tecnica di Impatto Acustico acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 17056 del 30/08/2024;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di Impatto Acustico prodotta dallo Studio SICER con sede in Via Amendola 56/D, 40026 Imola (BO), acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 18175 del 18/09/2024;



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata Patrimonio Servizio
SUAP
Via della Repubblica, 10
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 21 ottobre 2024
Prot. n. 0090374/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 38/2024 Richiesta di parere Prot. 74991 del 30/08/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 437/2024.

▪ Ragione sociale ditta	MOLLIFICIO GUIDI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Europa, 10 - OZZANO DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche Produzione di molle
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Cartucce desoliazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. OZZANO EMILIA-OZZANO PONTE RIZZOLI, VIA CANALETTA QUADERNA OZZANO DELL'EMILIA

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale AUA per matrici emissioni in atmosfera (art 269) ,scarichi idrici industriali in pubblica fognatura e comunicazione impatto acustico.
Ozzano dell'Emilia, Via Via Europa n. 10-16. Autorizzazione AUA ai sensi del DPR 59/2013 e D.P.R. n° 160/2010 e s.m.i..
Pratica Suap 437/2024

In riferimento all'istanza di rilascio di AUA presentata dal Sig COLONNESE MARIO c.f. CLNMRA63D17D960A in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **MOLLIFICIO GUIDI S.R.L.** con attuale sede in Castel San Pietro Terme via Ca Bianca 131/1, e stabilimento in Ozzano dell'Emilia Via Europa 10-16 (Coordinate geografiche 44.457302 N, 11.506075 E) esercente l'attività di **PRODUZIONE DI MOLLE** ; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

All'atto della presentazione dell'istanza in oggetto la ditta risulta ancora insediata nello stabilimento di



Castel San Pietro Terme via Ca Bianca 131/1 e risulta imminente il trasferimento presso la nuova sede di Ozzano dell'Emilia per la quale ultima è stata rilasciata l'AUA DET-AMB-2023-1449 del 22/03/2023. Nella determina in parola risultano autorizzate acque reflue di tipo domestico non essendo presenti lavorazioni tali da generare acque reflue industriali.

L'istanza è presentata in quanto saranno previste modifiche riguardanti la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici in pubblica fognatura.

Più nel dettaglio sarà previsto:

- a) Attivazione di uno scarico derivante dalle condense di un impianto di aria compressa;
- b) Attivazione di uno scarico di acque di espurgo di un impianto addolcitore per la produzione di acqua a basso contenuto salino ad uso degli impianti termici e dell'acqua per servizi inclusa la produzione di acqua calda sanitaria

Sono inoltre presenti e già autorizzati, come da precedente istanza:

c) Scarichi di acque reflue domestiche derivanti da bagni e servizi e refettorio per una popolazione aziendale di 13 addetti. Le acque saranno trattate con sistema di degrassatura, per la provenienza dal refettorio, e con fossa imhoff per le acque derivanti dai servizi igienici.

d) Scarico di acque meteoriche derivante da coperti e superfici non soggette a contaminazione e quindi escluse dalle prescrizioni previste dalla DGR n° 286/2005. Tali acque confluiscono verso lo scarico S2 e da questo verso la fognatura pubblica bianca IDSAP 12223892 gestita dalla Scrivente Società e quindi verso il fosso Tolara.

Le acque a,b,c si uniscono sul lato est dell'edificio e vanno a confluire verso lo scarico S1 recapitante sulla pubblica fognatura nera IDSAP 12224278 e da questa al depuratore di acque reflue urbane di Ozzano dell'Emilia Ponte Rizzoli IDSAP 1000453 entrambi gestiti dalla Scrivente Società.

S1, in ragione della potenziale presenza di **oli minerali** derivanti dalle condense dell'impianto di aria compressa, seppur trattate con filtro desoliatore, si configura come scarico di unione di acque reflue industriali e acque reflue domestiche e quindi soggetto al rispetto dei valori limite riportati in tab.3 All.V Parte III D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarico in pubblica fognatura;

Il punto di conformità analitica è identificato a monte di ogni possibile diluizione dello scarico delle condense dei compressori. Risultano punti di diluizione

-la confluenza di acque reflue domestiche

-la confluenza dello scarico del sistema di demineralizzazione dell'acqua.

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dal sistema di demineralizzazione e le condense derivanti dal compressore-;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
-acque meteoriche non contaminate;
- 2) le acque reflue provenienti dal compressore dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale

addetto al controllo;

- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del fornitore dei sistemi di trattamento, quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo,

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo

all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MOLLIFICIO GUIDI SRL
Attività di produzione e vendita di molle
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Europa n.10-16

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione molle svolta dalla società MOLLIFICIO GUIDI SRL nello stabilimento posto in comune di Ozzano dell'Emilia via Europa n° 10-16 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MOLLIFICIO GUIDI SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI DI RINVENIMENTO MOLLE

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: MOLATURA – MOLATRICI M10, M15, M20, M40

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: MOLATURA – MOLATRICE M30

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: MOLATURA MOLLE – MOLATRICE M30
EMISSIONE E5
PROVENIENZA: MOLATURA – MOLATRICE M90 + PALLINATRICE P01
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: MOLATURA – MOLATRICE M90 + PALLINATRICE P01

Portata massima	6300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il

Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 39206/2022 al PG/2022/198843).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/08/2024 al PG/2024/156237). In particolare si richiama:
 - l'elaborato "Planimetria emissioni" datato 05/06/2024

- - - - -

Pratica Sinadoc 30638/2024

Documento redatto in data 20/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MOLLIFICIO GUIDI SRL
Attività di produzione e vendita di molle
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Europa n.10-16

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Richiamata la documentazione di impatto acustico Elaborato datato 31/08/2022 presentata dalla società MOLLIFICIO GUIDI SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Ozzano dell'Emilia per l'attività dello stabilimento.
- Richiamato il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna PG/2023/23900 del 09/02/2023.
- Visto che è stata presentata in data 05/09/2024 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società MOLLIFICIO GUIDI SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“non sono presenti sorgenti di rumore aggiuntive che determinano modifiche nell'acustica generale e ...omissis... la modifica sostanziale apportata conferma quanto già definito nella valutazione di impatto acustico previsionale già presentata”*.
- Visto che il Comune di Ozzano dell'Emilia non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. Alla luce delle precedenti prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna, con parere acustico favorevole con prescrizioni PG/2023/23900 del 09/02/2023 relativamente allo stato impiantistico precedente, alle luce delle modifiche sostanziale autorizzate con il presente provvedimento si prescrive:
 - ***entro 120 giorni dalla messa a regime degli impianti dopo le modifiche autorizzate deve essere presentato un aggiornamento della documentazione di impatto acustico, da inviare al Comune, ad ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna e ARPAE-AACM, con dati di***

verifica acustica post-operam attestante il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 39206/2022):
 - In particolare si richiama l'Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 31/08/2022 dalla sig.ra Manila Balboni, in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società MOLLIFICIO GUIDI SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 02/12/2022 al PG/2022/198843).
- Documentazione Acustica integrativa (agli atti di ARPAE in data 18/09/2024 al PG/2024/167826).
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 05/09/2024 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società MOLLIFICIO GUIDI SRL.

- - - - -

Pratica Sinadoc 30638/2024

Documento redatto in data 20/01/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.